IT

Motivi e principali argomenti

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione per quanto attiene all'applicazione di una presunzione generale riguardante l'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine dell'Unione europea.
 - Errore di diritto del Tribunale nell'applicazione della presunzione generale relativa all'applicazione dell'eccezione applicabile a domande di accesso a documenti precisi e individuati;
 - Errore di diritto del Tribunale attinente alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine in corso in relazione a domande di accesso a documenti preesistenti specifici e individuati;
 - Errore di diritto ed errore manifesto di valutazione del Tribunale nella valutazione dell'interesse pubblico prevalente della tutela di un ricorso giurisdizionale effettivo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali); e
 - Errore di diritto del Tribunale riguardante l'applicazione del diritto fondamentale di accesso ai documenti (articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali).
- 2) Secondo motivo vertente sull'omessa motivazione del diniego di accesso alla versione non confidenziale o di un accesso in loco ai documenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 novembre 2017 — Planet49 GmbH / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Causa C-673/17)

(2018/C 112/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Planet49 GmbH

Resistente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se sussista un consenso efficace ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2002/58 (¹) in combinato disposto con l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE (²), nel caso in cui l'archiviazione di informazioni ovvero l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un utente siano consentiti tramite una casella preselezionata che l'utente deve selezionare per negare il suo consenso.
 - b) Se, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2002/58 in combinato disposto con l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE, la situazione differisca nel caso in cui le informazioni archiviate o consultate consistano in dati personali.
 - c) Se, in presenza delle circostanze indicate nella prima questione pregiudiziale, sussista un consenso efficace ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 (³).

- 2) Quali informazioni debbano essere comunicate dal fornitore di servizi all'utente, affinché quest'ultimo sia informato, in termini chiari e completi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE. Se in tali informazioni rientrino altresì la durata della funzione dei cookie e il fatto che terzi abbiano accesso ai cookie stessi.
- (¹) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).
- (2) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
- (3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 dicembre 2017 — slewo // schlafen leben wohnen GmbH / Sascha Ledowski

(Causa C-681/17)

(2018/C 112/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Convenuta e ricorrente in cassazione: slewo // schlafen leben wohnen GmbH

Attore e resistente in cassazione: Sascha Ledowski

Questioni pregiudiziali

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, vengono proposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 16, lettera e, nonché eventualmente dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera k, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹):

- 1) Se l'articolo 16, lettera e, della direttiva 83/2011 debba essere interpretato nel senso di ricomprendere, tra i beni ivi menzionati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute, anche quei prodotti (quali, ad esempio, i materassi) i quali, se è pur vero che, in caso di uso conforme, possono venire a contatto diretto con il corpo umano, per mezzo di adeguate misure (di pulitura) da parte del professionista possono essere resi nuovamente commercializzabili.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
 - a) Quali siano i requisiti cui l'imballaggio di un bene deve rispondere affinché si possa parlare di sigillatura ai sensi dell'articolo 16, lettera e, della direttiva 83/2011.

e

b) Se le informazioni che il professionista deve fornire ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera k, della direttiva 83/2011 debbano essere comunicate in modo tale da rendere edotto il consumatore, con riferimento specifico al bene oggetto di compravendita (nel caso di specie: un materasso) e alla sigillatura applicata, che in caso di apertura questi decaderà dal diritto di recesso.